



## Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017

Articolo 10 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33

Approvato dal CdA il 23.10.2015

### **Art. 1 – Principio generale di trasparenza**

1. Il Consorzio Forestale Presolana (di seguito CFP) è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come piena accessibilità delle informazioni concernenti la sua organizzazione e le sue attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite e sull'utilizzo delle risorse.

2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 gravanti sul CFP.

### **Art. 3 – Obbligo di pubblicità**

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del CFP in conformità al presente regolamento sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli citandone la fonte.

2. Alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine corrisponde il diritto di chiunque di accedere al predetto sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

### **Art. 4 – Limiti alla trasparenza**

1. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 1961, implica la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentono la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nel sito internet istituzionale del CFP, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata all'attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.

3. Il CFP, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, può disporre la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente regolamento o di specifiche previsioni di legge.

4. Nei casi in cui il presente regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, il CFP provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.

### **Art. 5 – Accesso agli atti**

L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo al CFP di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 6 – Qualità delle informazioni**



1. Il CFP garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivi o per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

## **Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo**

Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni di esse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

## **Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione**

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito internet istituzionale del CFP.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del CFP sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivi o a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

## **Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale del CFP**

1. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella home page del sito internet istituzionale del CFP è istituita un'apposita sezione denominata «Trasparenza», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento vigente. Il CFP non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Trasparenza».
2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Trasparenza». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

## **Art. 10 – Obblighi di pubblicazione**

L'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50/2013 contengono la ricognizione degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge e indicano come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" di ogni sito istituzionale delle amministrazioni ed enti pubblici. Per quanto attiene alle informazioni pubblicate si fa inoltre riferimento alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e al relativo allegato 1.

Con l'approvazione del presente Programma vengono recepite le prescrizioni e le indicazioni sopra specificate, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, sia alle scadenze previste, nonché alla articolazione della apposita Sezione "Trasparenza" che sarà realizzata sul sito istituzionale del CFP e in conformità alle prescrizioni suddette. Si riporta comunque di seguito un elenco con le voci essenziali degli obblighi di pubblicazione:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Personale
- Regolamenti
- Bandi



- Bilanci

## **Art. 11 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza**

1. All'interno del CFP è individuato il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito «il Responsabile», nella persona del Direttore tecnico Davide Giurini. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento.
2. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6- bis della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

## **Art. 12 – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

1. IL CFP adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative e previste per garantire:
  - a) un adeguato livello di trasparenza;
  - b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale devono tener conto, secondo l'indirizzo fornito dal Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, delle esigenze previste dal Piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in quanto compatibili con la struttura organizzativa del CFP.
3. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
4. Il CFP ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Trasparenza» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.